CGIL del Trentino

Sul lavoro a progetto: chiarimenti in giurisprudenza

Sentenza Corte d'appello Brescia 22/02/2011, n. 70 sulle carattestiche del lavoro a progetto, la sua distinzione dal lavoro subordinato e la relazione con l'istituto della certificazione dei contratti di lavoro.

La Corte di Appello bresciana lo scorso febbraio si è pronunciata su una causa riguardante un contratto di lavoro a progetto certificato nel 2008:

"*La Corte coglie l'occasione per enunciare le caratteristiche proprie di tale tipologia contrattuale che la distinguono dal rapporto di lavoro subordinato.* [...] *In particolare, dalla lettura della sentenza emerge quanto segue:*

- Pur trattandosi di un contratto certificato a norma del D.lgs. n. 276 del 2003, la Corte ritiene che ciò non sia vincolante per il giudizio e che di ciò non resti nulla una volta espunte le affermazioni di pura valutazione in parte ripetitive di quanto affermato nel contratto certificato, ma non indicative delle reali circostanze che possono essere dirimenti per la qualificazione del rapporto di lavoro voluto dalle parti;

- Non puo' esistere autonomia del collaboratore nel decidere tempi e modi della prestazione, laddove quest'ultima sia predeterminata in modo tale da ridurre l'autonomia a margini di assoluta irrilevanza;

- Dichiarazioni del collaboratore di non essere soggetto al potere disciplinare a gerarchico sono prive di valore qualora cio' non trovi riscontro nelle reciproche obbligazioni;

- In merito alla genuinità della volontà negoziale espressa dal collaboratore diretta alla instaurazione di un rapporto di lavoro a progetto e confermata nella richiesta (congiuntamente al datore di lavoro) di volere certificare il rapporto (avanzata dopo la costituzione del rapporto stesso), la Corte di Appello esprime qualche dubbio (il lavoratore – straniero - poteva avere avuto difficoltà di comprensione anche linguistica circa la portata della procedura di certificazione; la certificazione aveva riguardato contestualmente una pluralità di contratti a progetto). E in ogni caso, sottolineano i Giudici, la volontà delle parti deve trovare concreto riscontro nel contratto (di lavoro a progetto) che è stato concluso e attuato;

- Costante è la posizione giurisprudenziale richiamata dalla Corte di Appello in base alla quale la volontà delle parti è si' rilevante, ma non lo è nella misura in cui sia diretta solo alla qualificazione del rapporto a prescindere dal contenuto delle obbligazioni assunte: la natura del rapporto, a cui accedono tutele e norme inderogabili diverse, è materia sottratta alla disponibilità delle parti."

Inoltre la Corte d'Appello si sofferma sulle norme sul lavoro a progetto presenti del D.lgs. n. 276 del 2003. Continua a leggere sul sito Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer.

Per approfondire:

Sul sito della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena il rimando alla sentenza di primo grado di

maggio 2010.